

PLENUM 10 GIUGNO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig.ra

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno - Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse finanziarie e strumentali**Fatto**

La sig.ra, in servizio presso la prefettura di, riferisce di essere dipendente dell'amministrazione resistente dal 1990. Sin dal 1991 l'odierna ricorrente ha presentato domanda di trasferimento ad, ottenendo, nel 1999, il trasferimento presso l'ufficio territoriale del governo di Nella graduatoria stilata annualmente dall'amministrazione in merito ai trasferimenti per la provincia di, riferisce la ricorrente, i punteggi assegnati alla stessa erano stati sempre pari a quelli del collega

Nel 2007, tuttavia, la sig.ra si è vista sopravanzare dal sig. nella suddetta graduatoria; tale avvicendamento, a giudizio della ricorrente, costituisce il frutto di una disparità di trattamento posta in essere dall'amministrazione che ha portato l'..... a presentare in data 17 gennaio 2008 domanda di accesso al prospetto analitico di assegnazione del punteggio assegnato alla stessa e al collega

L'amministrazione, con nota del 26 marzo (comunicata alla ricorrente il successivo 4 aprile) non consentiva l'accesso sul presupposto del mancato assenso del controinteressato *medio tempore* informato della domanda di accesso ai sensi dell'art. 3 d.P.R. n. 184/2006.

Contro tale diniego la sig.ra in data 30 aprile (pervenuto il 13 maggio 2008) ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Il gravame è stato notificato al controinteressato Sig. in data 2 maggio 2008.

Diritto

Il ricorso è fondato e va accolto.

L'odierna ricorrente, invero, è titolare di situazione sufficientemente qualificata all'ostensione, essendo stata scavalcata dal controinteressato nell'assegnazione dei punteggi relativi alla graduatoria per il trasferimento nella sede di, posto per il quale, a suo tempo, aveva presentato domanda di trasferimento. Tale situazione è tutelabile solo acquisendo la valutazione comparativa tra la ricorrente ed il controinteressato, atteso che soltanto dalla conoscenza del relativo contenuto potrebbero emergere eventuali vizi di legittimità o di merito in cui sia incorsa l'amministrazione nello stilare la suddetta graduatoria dalla quale, in ultima analisi, dipende la possibilità di ottenere il trasferimento.

La Commissione, inoltre, rileva che la titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale vale sia per il prospetto analitico di assegnazione del punteggio relativo al sig. che, a maggior ragione, per quello stilato nei confronti dell'odierna ricorrente. Nel provvedimento impugnato, invero, l'accesso è negato solo con riguardo al prospetto del controinteressato, senza tener conto dell'estensione della domanda di

PLENUM 10 GIUGNO 2008

accesso che, invece, conteneva una richiesta anche al proprio prospetto redatto dall'amministrazione.

Quanto alle ragioni del diniego, la Commissione rileva che la comunicazione al controinteressato di cui all'art. 3, d.P.R. n. 184/2006, ha come scopo quello di consentire allo stesso di partecipare al procedimento di accesso che si apre a seguito della presentazione della relativa istanza, ferma restando, tuttavia, la titolarità in capo all'amministrazione precedente del dovere di bilanciare i contrapposti interessi e stabilire quale dei due, tra accesso e riservatezza, debba prevalere. In altri termini, un diniego, come quello opposto dall'amministrazione, fondato esclusivamente sull'opposizione del controinteressato non realizza tale bilanciamento, limitandosi a recepire "passivamente" la volontà, nel caso di specie, del sig. Al riguardo si osserva che l'assetto dei rapporti tra diritto di accesso e tutela dei dati personali desumibile dal sistema normativo attualmente in vigore, consente di affermare la prevalenza del primo sui dati comuni del terzo, la necessità di valutare la stretta indispensabilità dell'ostensione nel caso di conflitto con dati giudiziari, e la individuazione del pari rango costituzionale dei diritti sottostanti il bilanciamento qualora a venire in gioco siano dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale di terze persone (art. 24, comma 7, l. n. 241/90).

Per le ragioni suesposte il ricorso è fondato e merita di essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 10 GIUGNO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Avv.

contro

Amministrazione resistente: Telecom Italia S.p.A. – Ufficio legale e contenzioso**Fatto**

L'avv. riferisce di aver subito la totale cessazione dei servizi da parte di Telecom S.p.A. nei giorni 21 e 22 febbraio 2008. Di talché, con istanza del 4 marzo u.s., l'odierna ricorrente si è rivolta al gestore di telefonia chiedendogli l'accesso agli ordini di interruzione dei servizi telefonici nonché la registrazione integrale della conversazione telefonica con una operatrice del *call center*. Non avendo ottenuto risposta alcuna nei successivi trenta giorni, l'avv. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 3 maggio (pervenuto il 13 maggio), chiedendo la declaratoria di illegittimità del silenzio e l'ordine di esibizione dei documenti in possesso di Telecom Italia.

Diritto

Preliminarmente la Commissione ritiene di dover affrontare il profilo della propria competenza a decidere il gravame presentato dall'avv., anche alla luce della memoria presentata da Telecom in data 4 giugno u.s., nella quale si contesta il profilo concernente la natura di amministrazione centrale o periferica dello Stato del gestore telefonico avente natura privatistica. Sul punto occorre rilevare che la giurisprudenza del giudice amministrativo e di questa Commissione è costante nel senso di non ritenere la veste giuridica del soggetto passivo dell'istanza di accesso elemento decisivo ai fini dell'applicazione o meno della disciplina contenuta nella l. n. 241/90. Tale orientamento ha ricevuto un'autorevole conferma nel *decisum* dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 5 del 2005, a tenore del quale le regole dettate in tema di trasparenza della pubblica amministrazione e di diritto di accesso ai relativi atti si applicano, oltre che alle pubbliche amministrazioni, anche ai soggetti privati chiamati all'espletamento di compiti di interesse pubblico (tra i quali non v'è dubbio che rientrino i concessionari - a qualsiasi titolo - di servizi pubblici). Questa giurisprudenza, peraltro, afferma un principio oggi normativamente previsto all'art. 22, comma 1, lettera e), l. n. 241/90.

Inoltre, il giudice amministrativo si è pronunciato in più di un'occasione in merito a fatti di accesso riguardanti proprio Telecom S.p.A. In una di queste, ad esempio, ha affermato che "Ai sensi dell'art. 4 comma 2, l. 3 agosto 1999 n. 265, il diritto di accesso ai documenti amministrativi va riconosciuto non solo nei confronti delle pubbliche amministrazioni ma anche verso i "gestori di pubblici servizi", con la conseguenza che anche questi ultimi, al di fuori delle ipotesi eccezionali di esclusione tassativamente indicate dalla legge, non possono negare l'accesso agli atti riguardanti la loro attività di diritto privato solo in ragione della loro natura privatistica, allorquando si manifesti un interesse pubblico prevalente rispetto a quello imprenditoriale sulla base di

PLENUM 10 GIUGNO 2008

un giudizio di bilanciamento. (Nel caso di specie, il ricorrente, ex dipendente della Telecom, chiedeva l'esibizione dei documenti comprovanti i modi ed i tempi del rapporto di lavoro con la predetta società, al fine di essere ammesso ai benefici previdenziali previsti dall'art. 13 comma 8, l. n. 257 del 1992 per i lavoratori esposti all'amianto; TAR Lazio, Roma, Sez. III, 20 gennaio 2003, n. 223. Analogamente TAR Lazio, Roma, Sez. III, 1 febbraio 2007, n. 727).

Nel caso sottoposto all'esame della scrivente Commissione, l'interesse della richiedente, oltre ai caratteri della concretezza e attualità, rileva anche sotto un altro punto di vista l'interesse a conoscere le ragioni determinanti l'interruzione di una prestazione contrattualmente assunta come quella della fornitura dei servizi di telefonia, invero, incide sul più generale versante della correttezza e trasparenza della gestione del servizio pubblico svolto da Telecom Italia. In tal senso, tra le altre, T.A.R. Napoli, Campania, Sez. V, 18 novembre 2004, n. 16854, secondo cui: "L'attività di quantificazione del corrispettivo dovuto per il servizio pubblico fruito, quantunque retta dal diritto privato, è strumentalmente connessa all'erogazione del servizio, in quanto attiene alla modalità con cui viene concretamente soddisfatto l'interesse collettivo alla fruizione del bene della vita fornito dal gestore; pertanto ai singoli atti in cui essa si concretizza deve essere garantito il diritto di accesso; invero, l'art. 23 l. n. 241 del 1990, nel testo sostituito dall'art. 4 l. 3 agosto 1999 n. 265, impone di garantire l'accesso indipendentemente dalla disciplina - pubblicistica o privatistica - cui è soggetto l'atto posto in essere, sempre che l'attività cui inerisce sia "pubblica" ossia volta al soddisfacimento degli interessi collettivi cui deve tendere il servizio" (similmente T.A.R. Lazio, Sez. II, 10/04/1997, n. 647).

Infine, anche con riferimento ai c.d. "poteri privati" che vengono in rilievo quando le parti non si trovino in quella posizione di simmetria che è il presupposto dell'autonomia privata, l'esistenza di un vincolo contrattuale (come nel caso di specie) sorregge l'imposizione di un obbligo a carico dell'esercente del pubblico servizio che ha la disponibilità di notizie rilevanti nell'economia del contratto di portarle a conoscenza della controparte.

Nel caso di specie, ricorrendo quindi la legittimazione passiva della Telecom e l'interesse qualificato della richiedente, il ricorso è fondato e va accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 10 GIUGNO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig.

contro

Amministrazione resistente: Regione carabinieri – Comando provinciale di
.....**Fatto**

Il sig., appuntato dell'arma dei carabinieri, in data 29 febbraio 2008 chiedeva all'amministrazione resistente l'accesso ad una serie di documenti, tra i quali, gli ordini di servizio e le licenze ordinarie concernenti la persona del ricorrente emessi nel periodo 01.04.2003 – 28.02.2007. L'amministrazione con nota del 18 marzo 2008 (pervenuta al ricorrente in data 1 aprile u.s.) negava l'accesso sostenendo che i documenti citati rientrano tra quelli esclusi dall'accesso in forza del D.M. n. 259/1995, all. 2, comma 9. Contro tale diniego il sig. Turano ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 28 aprile u.s. chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva che il diniego opposto dall'amministrazione resistente è principalmente basato sulla disposizione regolamentare di cui all'allegato 2, comma 9, D.M. n. 259/1995 che esclude l'accesso rispetto ai documenti richiesti dall'odierno ricorrente. Pertanto, la Commissione, non avendo il potere di disapplicare la previsione regolamentare – pur di dubbia legittimità - posta a fondamento dell'impugnato diniego, non può che respingere il ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso,
lo respinge.

PLENUM 10 GIUGNO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig.ra

contro

Amministrazione resistente: Comune di**Fatto**

La sig.ra, nella qualità di segretaria territoriale del CSA (organizzazione sindacale di categoria), in data 2 aprile u.s. ha chiesto all'amministrazione resistente l'accesso alla documentazione relativa ai compensi accessori corrisposti ai dipendenti comunali. Il Comune ha negato l'accesso con nota del 16 aprile 2008, ritenendo prevalente l'interesse alla riservatezza dei dipendenti rispetto a quello dell'accendente. Con ricorso del 2 maggio u.s., pervenuto in data 13 maggio, la sig.ra ha presentato gravame alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto al ricorso presentato dalla ricorrente contro il Comune resistente.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, l. n. 241/90 e 12 d.P.R. n. 184/06, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente abbia le caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si trattasse di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie il Comune di è ente pubblico locale e pertanto a decidere dei ricorsi presentati avverso le determinazioni di quest'ultimo non è competente la scrivente Commissione bensì il Difensore Civico.

PQM

La Commissione dichiara la propria incompetenza.

PLENUM 10 GIUGNO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero del lavoro e della previdenza sociale-Direzione provinciale del lavoro**Fatto**

Il sig., per il tramite del suo legale avv., riferisce di essere stato sottoposto a procedimento ispettivo da parte dell'amministrazione resistente con conseguente comminazione di sanzione amministrativa (in data 5 settembre 2007) per aver impiegato due lavoratori subordinati o parasubordinati senza istituire il libro di matricola e paga-sezione presenze. Successivamente l'odierno ricorrente formulava istanza di accesso ai verbali del procedimento ispettivo con particolare riferimento alle dichiarazioni rese dalla due lavoratrici (..... e) asseritamente non regolarizzate dalla parte datoriale.

L'amministrazione in data 14 gennaio 2008 chiedeva chiarimenti alla parte istante. A seguito dei richiesti chiarimenti, l'amministrazione resistente, in data 30 gennaio u.s. negava l'accesso, in forza dell'articolo 2 del D.M. n. 757/1994 che esclude dall'accesso le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori che costituiscano la base per la redazione del verbale ispettivo, al fine di prevenire pressioni, discriminazioni o ritorsioni ai danni dei lavoratori stessi. Nel provvedimento da ultimo citato, tuttavia, l'amministrazione stessa riferisce che l'esclusione vale "fino a quando risulterà al Servizio Ispettivo del Lavoro di la costanza del rapporto di lavoro delle lavoratrici in questione".

Contro tale provvedimento il sig. ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 27 febbraio 2008 chiedendone l'accoglimento. Nella seduta del 12 marzo u.s. la Commissione rilevava l'impossibilità del ricorrente di notificare il gravame alle controinteressate in quanto le stesse, oltre a non prestare più la propria attività alle dipendenze del ricorrente e anzi a non averla mai prestata, avrebbero fatto rientro nel loro Paese di origine, la Romania.

Tale circostanza, se riscontrata dall'amministrazione, avrebbe fatto venir meno le ragioni del differimento opposto all'odierno ricorrente; per tale ragione, la scrivente Commissione invitava l'amministrazione a voler verificare la predetta circostanza e a darne successivamente comunicazione a quest'organo.

Diritto

L'amministrazione, con nota del 24 aprile 2008, ha dato seguito alla pronuncia interlocutoria del 12 marzo u.s. specificando che l'impedimento di cui alle premesse in fatto può essere superato attraverso una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte del ricorrente attestante la circostanza che i dipendenti dell'impresa "La" non prestano più la loro attività alle dipendenze dell'impresa medesima.

PLENUM 10 GIUGNO 2008

L'amministrazione riferisce altresì che tale profilo aveva già costituito oggetto di comunicazione al ricorrente ai sensi dell'art. 10 bis della l. n. 241/90. Ritiene, inoltre, l'amministrazione che a seguito della presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui sopra si dovrà comunque procedere alla notifica alle lavoratrici controinteressate prima, eventualmente, di soddisfare l'accesso dell'odierno ricorrente.

A tale riguardo si osserva che è quanto meno dubbio che le lavoratrici possano essere considerate controinteressate una volta presentata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, atteso che il differimento per espressa previsione regolamentare opera sino a quando i lavoratori prestano la loro attività alle dipendenze del datore ricorrente.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie subordinatamente alla presentazione da parte del ricorrente della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà e, per l'effetto, invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 10 GIUGNO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig.

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia- Dipartimento amministrazione penitenziaria- Direzione della casa circondariale e reclusione**Fatto**

Il Sig., detenuto presso la casa circondariale di, in data 30 marzo 2008 riferisce di aver formulato richiesta di accesso nei confronti dell'amministrazione resistente tesa ad ottenere copia dei documenti relativi all'assegnazione del ricorrente al regime E.I.V. (elevato indice di vigilanza).

Non avendo l'amministrazione dato seguito alla richiesta, il Sig. in data 2 maggio u.s. ha presentato ricorso a questa Commissione (pervenuto il 13 maggio u.s.) contro il diniego tacito dell'amministrazione penitenziaria al richiesto accesso, mettendo in rilievo l'interesse al ricorso in considerazione della limitazione che la perdurante assegnazione al regime E.I.V. comporta rispetto all'esercizio di diritti e facoltà normalmente riconosciute ai detenuti dalle disposizioni contenute nella normativa in materia di ordinamento penitenziario e chiedendo, pertanto, di poter esercitare il diritto di accesso negato in prima battuta dall'amministrazione resistente al fine di tutelare in sede giurisdizionale i propri diritti.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva che il regolamento concernente le categorie di documenti formati o stabilmente detenuti dal Ministero di grazia e giustizia e dagli organi periferici sottratti al diritto d'accesso di cui al D.M. 25 gennaio 1996, n. 115, tra le categorie di documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza pubblica elencate all'articolo 3, contempla (lettera *i*) quelli "relativi alla sicurezza ed alla protezione del personale dell'amministrazione nonché dei detenuti e degli internati".

Pertanto, la Commissione, non avendo il potere di disapplicare la previsione regolamentare – pur di dubbia legittimità – che giustifica il diniego, non può che respingere il ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

PLENUM 10 GIUGNO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig.

contro

Amministrazione resistente: Aeronautica militare 36° stormo-**Fatto**

Il tenente in servizio presso il 36° stormo dell'Aeronautica militare di, riferisce di aver presentato in data 13 marzo 2008 istanza di accesso all'amministrazione resistente volta a prendere visione ed estrarre copia della lettera prot. n. del 19 aprile 2006 di cui, tuttavia, non è specificato l'oggetto. Riferisce, altresì, che l'amministrazione, in data 17 marzo, ha risposto alla richiesta di accesso inoltrandola al Comando Squadra Aerea di Roma che a sua volta non ha dato seguito all'inoltro. Di talché, con ricorso pervenuto il 16 maggio u.s., il tenente ha presentato ricorso alla scrivente Commissione.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva l'inammissibilità del ricorso. Ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera *b*), il ricorrente deve far constare il proprio interesse all'accesso. Nel caso di specie tale elemento non è ricavabile né dall'istanza di accesso allegata né dal ricorso. Ed invero, il tenente si limita ad affermare che "la lettera di cui si chiede copia costituisce un elemento indispensabile per la difesa dei propri interessi legittimi" e ancora "l'acquisizione della lettera permetterebbe di valutare il grado di imparzialità dell'amministrazione", ma l'oggetto dell'interesse all'accesso nel suo collegamento con la motivazione che lo esterna e con il contenuto anche generico della documentazione richiesta, non è precisato. Tale omissione, pertanto, non consente una trattazione del merito del ricorso.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile ai sensi dell'articolo 12, comma 7, lettera *c*), d.P.R. n. 184/06, salva la facoltà dell'interessato di presentare nuova istanza adeguatamente motivata.

PLENUM 10 GIUGNO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria

contro

Amministrazione resistente: Casa Circondariale “.....” di -
.....**Fatto**

Il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria in data 2 maggio 2008 ha chiesto all'amministrazione resistente copia “della documentazione relativa alle spese sostenute, nell'ultimo triennio, nell'ambito della convenzione stipulata con l'impresa incaricata delle pulizie all'interno della struttura, con particolare riferimento alle prestazioni orarie effettuate e liquidate al personale dipendente”.

L'amministrazione, con nota del 13 maggio 2008, ha negato l'accesso alla documentazione richiesta, eccependo il difetto di interesse dell'associazione sindacale nonché la circostanza che i documenti sarebbero esclusi dall'accesso ai sensi dell'articolo 24, comma 6, lettera d), l. n. 241/90, in quanto relativi a terze persone di cui andrebbe salvaguardata la riservatezza. Contro tale diniego l'associazione sindacale ha presentato ricorso in data 13 maggio u.s. chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di soggetti controinteressati all'ostensione in capo all'impresa di pulizie ed ai suoi dipendenti, cui, secondo il combinato disposto degli articoli 3 e 12, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, il presente ricorso dovrà essere notificato a cura dell'amministrazione resistente.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R n. 184, 12 aprile 2006, considerato che dall'esame degli atti risulta la presenza di controinteressati allo stato non individuabili, invita l'amministrazione a comunicare loro entro quindici giorni dalla comunicazione della presente deliberazione il gravame proposto dall'associazione sindacale.

PLENUM 10 GIUGNO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig.

contro

Amministrazione resistente: Questura di – Ufficio di Gabinetto**Fatto**

Il sig., per il tramite del suo legale avv., riferisce di aver presentato domanda per l'iscrizione al corso di steward promosso dal F.C. S.p.a. di cui al D.M. Ministero dell'Interno del 2007. La società sportiva, in data 1 febbraio 2008, comunicava all'odierno ricorrente di non poter procedere all'iscrizione in quanto la Prefettura di, con nota del 29 gennaio 2008, aveva disposto il divieto di impiego nell'impianto sportivo stadio per la persona del ricorrente medesimo.

Pertanto, successivamente, il sig. presentava richiesta di accesso alla documentazione attinente il parere negativo rilasciato dalla prefettura di Con lettera del 28 aprile 2008, ricevuta dal sig. il successivo 6 maggio, la Questura comunicava al richiedente di non poter dar seguito positivamente all'istanza di accesso in quanto la nota Cat. del 21 gennaio 2008 (oggetto dell'istanza del sig.) è sottratta al diritto di accesso ai sensi del D.M. 10 maggio 1994, n. 415. Considerato che dal tenore del diniego il ricorrente non è stato messo in condizione di comprendere le ragioni della sua mancata iscrizione al corso di steward di cui sopra, in data 27 maggio 2008 ha presentato ricorso alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva che il diniego impugnato opera un generico riferimento al D.M. del Ministero dell'Interno contenente le fattispecie di esclusione del diritto di accesso, senza specificare quale fattispecie di esclusione, nel caso concreto, ricorre.

Per tale ragione, la scrivente Commissione invita l'amministrazione a voler verificare la predetta circostanza e a darne successivamente comunicazione a quest'organo. Il termine per la decisione della Commissione sul ricorso in esame rimane interrotto e ricomincerà a decorrere dal momento in cui saranno fornite a questa Commissione le suddette notizie.

PQM

La Commissione, sospesa ogni definitiva pronuncia, invita l'amministrazione a fornire le notizie di cui in motivazione nel termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione della presente decisione istruttoria.

PLENUM 10 GIUGNO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Dr.ssa

contro

Amministrazione resistente: Tribunale di, in persona del Dirigente *pro tempore***Fatto**

La ricorrente, funzionario di cancelleria del Ministero della Giustizia in servizio presso il Tribunale di, in data 20.03.2008, presentava istanza per usufruire di un permesso di 4 ore, ai sensi della legge 104/1992, subito rigettata dal Dirigente del Tribunale. Preso atto del rigetto, la dott.ssa inoltrava una seconda istanza di permesso di tre ore, che veniva accolta.

In data 02.04.2008, la stessa chiedeva di estrarre copia delle due suddette istanze, nonché dei relativi provvedimenti adottati dal Dirigente, e di conoscere il nominativo del responsabile del procedimento.

Con nota in data 10.04.2008, pervenuta alla ricorrente il 14.4.2008, il Dirigente del Tribunale di rigettava l'istanza di accesso in quanto "priva di copia in allegato del documento di riconoscimento" dell'istante e perché non compilata secondo il formulario di cui all'allegato 1 della Circolare del Ministro della Giustizia del 8.03.06.

Ha presentato memoria, datata 9.6.2008, il Tribunale di affermando di non aver mai negato l'accesso alla sig. ma di avere unicamente segnalato una irregolarità sanabile mediante la compilazione del modulo di cui alla circolare ministeriale del 8.3.2006.

Diritto

La Commissione prende atto di quanto comunicato dal Tribunale di: in realtà, l'Amministrazione si è dichiarata disposta a consentire l'accesso richiesto, previo il rispetto delle formalità previste e cioè la compilazione del modulo di cui alla circolare ministeriale del 8.3.2006.

Per quanto riguarda la richiesta di accesso per il tramite del servizio postale, è corretto chiedere l'allegazione di una copia del documento di riconoscimento, nell'interesse dello stesso soggetto che chiede l'accesso ed al fine di garantire la certezza dell'identità del richiedente.

Preso atto, quindi, dell'intenzione dell'amministrazione interessata di consentire l'accesso con il rispetto delle modalità di cui si è detto, va dichiarata cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara cessata la materia del contendere.

PLENUM 10 GIUGNO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI****Ricorrente:** Sig. e avv.

contro

Amministrazione resistente : Questura di**Fatto**

Con istanza in data 10.4.2008 il difensore di, imputato in un procedimento penale per fatti avvenuti l'8-2-2004, dopo essere stato individuato sulla base anche di rilevazioni fotografiche eseguite da operatori di polizia in occasione di una partita calcistica, ha chiesto alla Questura di, ai sensi dell'art. 391 quater c.p.p., l'accesso alla documentazione fotografica redatta dalla Questura stessa in occasione della notifica al citato sig., avvenuta il 5-6-2004, del provvedimento di divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive.

Con nota del 12-4-2008 la Questura ha negato l'accesso.

Avverso il diniego di accesso il sig. e il suo difensore, con atto del 12-5-2008, anticipato via fax e poi pervenuto per raccomandata il 15-5-2008, hanno proposto ricorso a questa Commissione.

Ha presentato memoria la Questura di ribadendo le argomentazioni già contenute nel provvedimento di diniego.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il motivo di diniego basato sul rilievo che la documentazione fotografica sia inidonea a dimostrare che il sig. sia soggetto diverso da quello individuato e sottoposto a procedimento penale, è infondato, posto che, a meno che non sia manifestamente chiara e inequivoca la inutilità del documento richiesto, la individuazione delle prove e la valutazione di elementi specifici atti a costituire prove concreta attività tipica ed esclusiva del difensore, come tale non contrastabile.

Il motivo di diniego basato sul rilievo che la documentazione fotografica è stata redatta ai sensi dell'art. 4 T.U.L.P.S. per motivi di ordine e sicurezza pubblica, e pertanto l'accesso alla stessa non è consentito perché ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. A del D.M. n. 415/1994 è sottratto l'accesso "alle relazioni di servizio ed altri atti o documenti ...inerenti all'attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica", è anch'esso infondato.

L'art. 24 della legge n. 241/90 attribuisce all'Amministrazione la facoltà di sottrarre all'accesso documenti "...strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed alla repressione della criminalità".

E' sulla base di tale generale previsione che va interpretata la menzionata disposizione del successivo decreto ministeriale : e pertanto la previsione di quest'ultimo, sopra riportata, va intesa come sottrazione all'accesso di quegli atti, che, se in possesso di privati, possano incidere su dette tutela, prevenzione o repressione.

PLENUM 10 GIUGNO 2008

E non v'è dubbio che tale caratteristica non rivela la mera riproduzione fotografica delle sembianze del soggetto, né in senso contrario è stata addotta alcuna argomentazione a sostegno del diniego di accesso.

Il ricorso deve pertanto essere accolto.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

PLENUM 10 GIUGNO 2008**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Federazione GILDA-UNAMS degli Insegnanti di
contro

Amministrazione resistente: Direzione Didattica Statale di, in persona del
Dirigente Scolastico *pro tempore*

Fatto

In data 15.10.2007 la ricorrente O.S. depositava tramite la sig.ra, terminale associativo accreditato presso la Direzione Didattica resistente, richiesta di accesso ai prospetti analitici del fondo dell'Istituto scolastico, al fine di "indirizzare la propria azione e verificare la concreta realizzazione delle attività da svolgersi con il finanziamento del fondo d'Istituto".

Il Dirigente Scolastico della Direzione Didattica di, in data 15.11.2007, comunicava che la documentazione era stata già consegnata alla R.S.U. e chiedeva alla sig.ra la motivazione della richiesta di accesso.

In data 26.11.2007 la ricorrente ribadiva le richieste di accesso ai prospetti analitici relativi alle attività retribuite con il fondo di Istituto per gli anni scolastici 2005/2006 e 2006/2007, specificando che la richiesta di accesso non era stata avanzata dal terminale associativo a titolo personale.

Il 28.11.2007 il Dirigente Scolastico consentiva l'accesso ma solo relativamente all'anno scolastico 2006/2007, affermando che il terminale associativo "non faceva parte della delegazione trattante" per l'a.s. 2005/2006. Con nota del 12.01.2008, la ricorrente sollecitava il rilascio della documentazione relativa all'anno scolastico 2005/2006.

In data 24.01.2008 la Direzione Scolastica rilasciava parziale documentazione ed in data 12.05.2008 veniva negato l'accesso ai prospetti mancanti sul presupposto che gli stessi non fossero documenti amministrativi bensì atti interni.

Diritto

Il ricorso è fondato e va accolto.

Infatti, non si giustifica la sottrazione all'accesso degli atti interni, in quanto si tratta di documenti amministrativi agli effetti dell'art. 22, comma 1, lett. d), della legge 241 del 1990, il quale definisce questi ultimi come "ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale".

PQM